

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 20 marzo 2020

che integra la sua decisione del 3 maggio 2004 sulle disposizioni relative alle votazioni

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visti l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 25, paragrafo 4, e l'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce della situazione della salute pubblica creata dalla pandemia di COVID-19, molti Stati membri hanno introdotto restrizioni riguardo agli spostamenti. Inoltre il Belgio, la Francia e il Lussemburgo hanno imposto imperative istruzioni in materia di salute pubblica, che si applicano ai tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo.
- (2) Il sistema di voto elettronico previsto dalla decisione dell'Ufficio di presidenza del 3 maggio 2004 sulle disposizioni relative alle votazioni e le attuali modalità di attuazione pratica di tale sistema a livello tecnico richiedono che tutti i deputati al Parlamento europeo si trovino fisicamente nello stesso luogo.
- (3) Nell'ottica di ridurre al minimo i rischi per la salute per i deputati e il personale, garantendo nel contempo che il Parlamento sia in grado di continuare le proprie attività legislative e di bilancio essenziali e in particolare di svolgere appieno il proprio ruolo nell'assicurare l'adozione delle eventuali misure urgenti necessarie a livello di Unione, risulta opportuno prevedere la possibilità di utilizzare un sistema alternativo di voto elettronico che consenta al Parlamento di tenere votazioni urgenti nel contesto dell'emergenza sanitaria in corso in tutta Europa.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza, per un periodo limitato, la decisione dell'Ufficio di presidenza del 3 maggio 2004 sulle disposizioni relative alle votazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Se il Presidente ritiene che, alla luce della situazione della salute pubblica in relazione all'epidemia di COVID-19, le condizioni di utilizzo del sistema di voto elettronico di cui agli articoli 4, 5 e 6 della decisione del 3 maggio 2004 sulle disposizioni relative alle votazioni possano rappresentare un rischio per la salute dei deputati o del personale del Parlamento europeo o che le sistematiche restrizioni di viaggio applicate in alcuni Stati membri impediscano in modo sostanziale l'utilizzo di tale sistema, il Presidente può decidere che, per le votazioni da lui indicate, si utilizzi il sistema alternativo di voto elettronico di cui all'articolo 2 della presente decisione.

2. Il Presidente pubblica le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 sul sito web del Parlamento europeo almeno 24 ore prima dell'apertura della votazione interessata.

Articolo 2

Qualora il Presidente decida, conformemente all'articolo 1, che sarà utilizzato il sistema alternativo di voto elettronico, la votazione si svolgerà con le modalità seguenti.

- a) La lista di voto e l'ora di apertura e chiusura della votazione sono pubblicate sul sito web del Parlamento. La lista di voto, la scheda di voto e l'ora di apertura e chiusura della votazione sono inviate tramite e-mail dalla casella di posta elettronica "plenaryvote@europarl.europa.eu" alla casella di posta elettronica professionale di ciascun deputato.
- b) Il deputato vota compilando e firmando la scheda in formato cartaceo.
- c) Il deputato invia una scansione o una fotografia della propria scheda, in formato PDF, JPG o in un altro formato elettronico standard simile che assicuri un'immagine chiara e leggibile, tramite e-mail dalla propria casella di posta elettronica professionale alla casella "plenaryvote@europarl.europa.eu".
- d) Il computo dei voti è constatato dal Presidente sulla base delle schede che rispettano i requisiti di cui alle lettere b) e c) ricevute entro l'ora di chiusura della votazione di cui alla lettera a).
- e) L'utilizzo del sistema alternativo di voto elettronico è registrato nel processo verbale della seduta, unitamente ai risultati della votazione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2020.

Essa si applica a decorrere da tale data fino al 31 luglio 2020 e può essere rivista alla luce degli sviluppi della situazione della salute pubblica.